

Seggi vacanti, prevalga la legge

◆ Leopoldo Elia ◆

Si approssima la deliberazione della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati sulla attribuzione dei seggi cosiddetti fantasma, o, più precisamente, non coperti da una proclamazione di eletti nelle elezioni del 13 maggio 2001. Più volte è stato ribadito da fonte autorevolissima che in questa vicenda sono in gioco principi costituzionali di grande significato.

Ma forse non si è posta attenzione adeguata sulla gravissima situazione che si verrebbe a creare qualora prima la Giunta e poi la Camera dei deputati deliberassero di integrare la composizione della stessa Camera con la proclamazione di candidati scelti tra i non eletti della Casa delle libertà nei collegi uninominali.

La maggioranza della Giunta ha ritenuto, nel corso delle discussioni svoltesi in quella sede, che si potesse disapplicare l'articolo 11 del Dpr 5 gennaio 1994, n. 14 (Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277 per l'elezione della Camera dei deputati) in quanto si tratterebbe di un atto amministrativo che viola, tra l'altro, secondo gli esponenti della Cdl, la riserva di legge assoluta in materia elettorale con asserita lesione del principio della sovranità popolare. Come è noto l'articolo 11 stabilisce che ove non possa procedersi alla proclamazione dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati (si intende tra quelle che abbiano superato a livello nazionale il quorum del 4% dei voti validi espressi).

Ma evidentemente chi sostiene la tesi della "disapplicazione" dimentica che il fondamento dell'articolo 11 si trova nell'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (testo originario del cosiddetto Mattarellum prima che venisse trasfuso nel testo unico). L'articolo 9 era così formulato: "Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b della legge 23 agosto 1988 n. 400". Dunque chi vuole disapplicare l'articolo 11 del regolamento espressamente previsto dal legislatore non può fare a meno di disapplicare nello stesso tempo la norma legislativa di cui all'articolo 9 ora citato. Ma nel nostro ordinamento solo la Corte costituzionale può provocare, con una pronuncia di illegittimità per violazione della Costituzione, la non applicabilità di una norma di legge o di un atto avente forza di legge. Procedendo nella direzione indicata dalla maggioranza, la Camera usurperebbe una funzione riservata esclusivamente alla Corte costituzionale, ponendosi sulla via di un conflitto senza precedenti e di conseguenze devastanti.

Si vuole davvero arrivare a questo grado di frana costituzionale?

Provideant consules, evitandoci di cadere tanto in basso nella graduatoria dei Paesi che osservano le regole della loro Costituzione.

